



*Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia*  
*Albo dei Segretari Comunali e Provinciali*  
**Sezione regionale del Veneto**

**OGGETTO:** Scioglimento della segreteria comunale convenzionata “San Michele al Tagliamento/Cinto Caomaggiore (VE)”. Provvedimenti

***Il Prefetto della Provincia di Venezia***

- **PREMESSO** che i Comuni di San Michele al Tagliamento (VE), ex classe 2<sup>^</sup> e Cinto Caomaggiore (VE), ex classe 3<sup>^</sup>, costituiscono un'unica segreteria comunale convenzionata, titolare della sede la dr.ssa Tamara PLOZZER;
- **DATO ATTO** che il Comune di San Michele al Tagliamento (VE) con atto consiliare n. 31 del 2.03.2017, esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Leg.vo 267/2000, ha deliberato lo scioglimento dalla predetta convenzione di segreteria secondo le modalità contenute nell'art. 7 del patto associativo in essere sottoscritto dalle parti in data 4.11.2016 che prevede il recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di 60 giorni;
- **VISTA** la nota n. 5123 del 23.02.2017 con la quale il Sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento (VE) ha manifestato al Sindaco di Cinto Caomaggiore (VE) la volontà di sciogliere il patto associativo in essere;
- **DATO ATTO** che il termine di 60 giorni per gli effetti dello scioglimento della convenzione di segreteria di che trattasi è scaduto il 25.04.2017;
- **VISTA** la delibera del C.d.A. dell'Albo Nazionale n. 150 del 15.07.1999 nella quale è sancito che “...nei casi di scioglimento anticipato, o al termine naturale della convenzione di segreteria ...il segretario, salvo diverso accordo tra le parti, conserva la titolarità del comune capo fila della convenzione”;
- **VISTA** la deliberazione n. 270 del 06.9.2001 approvata dal C.d.A Nazionale dell'ex AGES, dove è stabilito che “nei casi di scioglimento anticipato il conseguente provvedimento prefettizio relativo allo scioglimento della convenzione è costitutivo dello scioglimento stesso e non meramente dichiarativo, per cui è da tale decreto che decorre l'efficacia giuridica dello scioglimento anticipato di una convenzione di segreteria”;
- **VISTO** l'art. 7, comma 31-ter, del D. L. 31 maggio 2010 n. 78, così come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;
- **VISTO** il D. M. del 23.05.2012 del Ministro dell'Interno di concerto con il MEF, che dispone il trasferimento delle funzioni dell'ex - AGES ai Prefetti dei Comuni capoluoghi di regione;
- **VISTO** il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;
- **VISTO** il D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- **VISTO** il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16.05.2001;

**DECRETA**

- 1) Per le motivazioni espresse in narrativa, la sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di San Michele al Tagliamento (VE) - ente capo fila - ex capo fila - ex classe 2<sup>^</sup> in applicazione dell'art. 11 comma 10 del D.P.R. n. 465/97, e Cinto Caomaggiore (VE), ex classe 3<sup>^</sup>, è sciolta con decorrenza dal giorno successivo all'adozione del presente provvedimento.



*Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia*  
*Albo dei Segretari Comunali e Provinciali*  
**Sezione regionale del Veneto**

---

- 2) A decorrere dalla data di scioglimento della convenzione di segreteria di che trattasi la dr.ssa Tamara PLOZZER, secondo quanto stabilito nella sopra citata delibera n.150/99 dell'ex AGES, rimane titolare della segreteria comunale di San Michele al Tagliamento (VE) - ente capo fila, ex classe 2<sup>^</sup>, mentre il Comune di Cinto Caomaggiore (VE), ex classe 3<sup>^</sup>, torna ad essere sede singola di segreteria, vacante, secondo l'originaria classificazione.
- 3) Il Funzionario del Servizio Albo della Sezione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

IL VICE PREFETTO VICARIO  
(Cusmano)

SA